



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 4/20

Lussemburgo, 15 gennaio 2020

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-623/17, *Privacy International*, nelle cause riunite C-511/18, *La Quadrature du Net e a.*, e C-512/18, *French Data Network e a.*, nonché nella causa C-520/18, *Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.*

Stampa e Informazione

Secondo l'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, i mezzi e i metodi della lotta contro il terrorismo devono rispettare i requisiti dello Stato di diritto

La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche si applica, in linea di principio, quando i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono obbligati per legge a conservare i dati dei propri abbonati e a consentire alle autorità pubbliche di accedervi, indipendentemente dal fatto che tali obblighi siano imposti per motivi di sicurezza nazionale

Negli ultimi anni, la Corte di giustizia si è pronunciata in materia di conservazione e accesso ai dati personali¹. Tale giurisprudenza, in particolare la sentenza *Tele2 Sverige e Watson* – nella quale è stato dichiarato che gli Stati membri non possono imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica un obbligo di conservazione di dati generalizzata e indifferenziata – preoccupa alcuni Stati, che si sentono privati di uno strumento che ritengono necessario per la salvaguardia della sicurezza nazionale e la lotta contro la criminalità e il terrorismo.

Tale preoccupazione è stata evidenziata in **quattro cause pregiudiziali** promosse dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) (cause riunite *La Quadrature du Net e a.*, C-511/18 e C-512/18), dalla Cour constitutionnelle belge (Corte costituzionale, Belgio) (causa *Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.*, C-520/18), e dall'Investigatory Powers Tribunal (Tribunale competente per i poteri di indagine, Regno Unito) (causa *Privacy International*, C-623/17). **Tali cause sollevano anzitutto il problema dell'applicazione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ad attività inerenti alla sicurezza nazionale e alla lotta contro il terrorismo.**

Nelle conclusioni odierne in tali cause pregiudiziali, **l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona chiarisce in primo luogo i dubbi sull'applicabilità della direttiva in tale ambito**, spiegando che **sono escluse dal regime della direttiva le attività dirette a salvaguardare la sicurezza nazionale svolte autonomamente dai poteri pubblici, senza che sia necessaria la collaborazione di soggetti privati e, pertanto, senza imporre a questi ultimi obblighi riguardanti la gestione delle loro imprese**. Per contro, **allorché sia richiesta la collaborazione di privati, ai quali vengono imposti determinati obblighi, anche se per motivi di sicurezza nazionale, tale circostanza comporta l'ingresso in un ambito disciplinato dal diritto dell'Unione: quello della protezione della vita privata che può essere richiesta a tali**

¹ Sentenza dell'8 aprile 2014, cause riunite *Digital Rights Ireland e a.* (C-293/12) e *Seitlinger e a.* (C-594/12), nella quale la Corte ha dichiarato l'invalidità della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006, L 105, pag. 54). In tale sentenza è stato considerato che la direttiva consentiva un'ingerenza non proporzionata nei diritti al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (v. [comunicato stampa n. 54/2014](#)). Sentenza del 21 dicembre 2016, cause riunite *Tele2 Sverige* (C-203/15) e *Watson e a.* (C-698/15), nella quale la Corte ha interpretato l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva»). Il predetto articolo autorizza gli Stati membri — per motivi di tutela, inter alia, della sicurezza nazionale — ad adottare «disposizioni legislative» al fine di limitare la portata di taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva (v. [comunicato stampa n. 145/16](#)). Infine, sentenza del 2 ottobre 2018, *Ministerio Fiscal* (C-207/16), nella quale la Corte ha confermato la suddetta interpretazione (v. [comunicato stampa n. 141/18](#)).

operatori privati. Pertanto, la direttiva si applica in linea di principio quando i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti per legge a conservare i dati dei loro abbonati e a consentire alle autorità pubbliche di accedervi, come nelle cause in esame, indipendentemente dal fatto che tali obblighi siano imposti ai fornitori per motivi di sicurezza nazionale.

D'altro canto, la direttiva consente agli Stati membri di adottare disposizioni legislative che, per motivi di sicurezza nazionale, **incidono sulle attività degli individui** soggetti all'autorità di detti Stati **limitandone i diritti**. L'avvocato generale ricorda che le **limitazioni dell'obbligo di garantire la riservatezza delle comunicazioni e dei dati relativi al traffico ad esse correlati devono essere interpretate in maniera restrittiva e alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta.**

L'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona propone di confermare la giurisprudenza elaborata dalla Corte nella sentenza *Tele2 Sverige e Watson*, insistendo sul carattere sproporzionato di una conservazione generalizzata e indifferenziata di tutti i dati relativi al traffico e all'ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti. Ciò nonostante, egli riconosce l'utilità dell'obbligo di conservazione dei dati per tutelare la sicurezza nazionale e contrastare la criminalità. Per questo egli è a favore di una **conservazione limitata e differenziata (ossia la conservazione di determinate categorie di dati assolutamente indispensabili per la prevenzione e il controllo efficaci della criminalità e per la salvaguardia della sicurezza nazionale per un periodo determinato e differenziando in funzione di ciascuna categoria), nonché di **un accesso limitato a tali dati** (soggetto a un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'entità amministrativa indipendente, all'informazione delle persone interessate – purché ciò non comprometta le indagini in corso –, e all'adozione di norme che evitino l'uso indebito e l'accesso illecito ai dati). Tuttavia, l'avvocato generale aggiunge che nulla osta a che, in situazioni eccezionali, caratterizzate da una minaccia imminente o da un rischio straordinario tali da giustificare la dichiarazione ufficiale dello stato di emergenza, la legislazione nazionale preveda, per un periodo di tempo limitato e con le adeguate garanzie giurisdizionali, la possibilità di imporre un obbligo di conservazione di dati tanto ampio e generale quanto si ritenga necessario.**

In risposta al primo dei quesiti posti dal Conseil d'État, l'avvocato generale afferma che **la direttiva osta alla normativa francese che, in un contesto caratterizzato da minacce gravi e persistenti alla sicurezza nazionale, e in particolare dal rischio terroristico, impone agli operatori e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di conservare, in maniera generale e indifferenziata, i dati relativi al traffico e all'ubicazione di tutti gli abbonati, nonché i dati che consentano di identificare gli autori dei contenuti offerti dai fornitori di detti servizi.** Egli rileva che, come riconosciuto dallo stesso Conseil d'État, **l'obbligo di conservazione imposto dalla normativa francese è generalizzato e indifferenziato, e costituisce quindi un'ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.** Egli rammenta del pari che nella sentenza *Tele2 Sverige e Watson* **è stata esclusa la possibilità di una conservazione avente tali caratteristiche in relazione alla lotta contro il terrorismo.** L'avvocato generale sostiene che la lotta al terrorismo non deve essere impostata soltanto in termini di efficacia pratica, ma in termini di efficacia giuridica, in modo tale che i suoi mezzi e metodi rispettino i requisiti dello Stato di diritto, che assoggetta il potere e la forza ai limiti del diritto e, in particolare, a un ordinamento giuridico che trova nella difesa dei diritti fondamentali la ragione e il fine della sua esistenza. Peraltro, **la normativa francese è inoltre incompatibile con la direttiva poiché non prevede l'obbligo di informare gli interessati del trattamento dei loro dati personali effettuato dalle autorità competenti, affinché i suddetti interessati possano esercitare il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva – sempre che tale comunicazione non comprometta l'azione di dette autorità.**

Per converso, **la direttiva non osta a una normativa nazionale che autorizza la raccolta in tempo reale dei dati relativi al traffico e all'ubicazione di singole persone, purché tale operazione si svolga secondo le procedure previste per l'accesso ai dati personali legittimamente conservati e con le medesime garanzie.**

Nella causa C-520/18 l'avvocato generale propone alla Corte di giustizia di rispondere alla Cour constitutionnelle che la direttiva **osta a una normativa** che, al pari di quella **belga**, non si prefigge come obiettivo soltanto la lotta contro il terrorismo e contro le forme più gravi di criminalità, ma altresì la difesa del territorio, la sicurezza pubblica, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento dei reati non gravi e, in maniera generale, qualsiasi altro obiettivo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 2016/679². La ragione risiede nel fatto che, **anche ove l'accesso ai dati conservati sia soggetto a garanzie disciplinate in maniera specifica, anche in questo caso agli operatori e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica è imposto un obbligo generale e indifferenziato**, che si applica in modo permanente e continuato, di conservare i dati relativi al traffico e all'ubicazione trattati nel contesto della prestazione di tali servizi, il che risulta incompatibile con la Carta.

Per quanto riguarda il quesito se, nell'ipotesi in cui la normativa nazionale risultasse incompatibile con il diritto dell'Unione, i suoi effetti possano essere mantenuti provvisoriamente, l'avvocato generale considera che, **se il diritto interno lo consente, un giudice nazionale può mantenere eccezionalmente e in via provvisoria gli effetti di una normativa come quella belga, anche nel caso in cui essa risulti incompatibile con il diritto dell'Unione, qualora ciò sia giustificato da considerazioni imperative connesse alle minacce alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi o alternative, ma solo per il tempo strettamente necessario per porre rimedio alla suddetta incompatibilità.**

Infine, nella causa C-623/17 si deve stabilire se sia compatibile con la direttiva una normativa nazionale che impone a un gestore di reti di comunicazione elettronica l'obbligo di fornire alle **agenzie di sicurezza e di intelligence del Regno Unito** (United Kingdom Security and Intelligence Agencies) **dati di comunicazione in massa** che implicano la loro previa raccolta generalizzata e indifferenziata. L'avvocato generale ritiene che, **nonostante l'articolo 4 TUE – secondo il quale la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro – la direttiva osti alla normativa britannica.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni nella causa [C-623/17](#), nelle cause [C-511/18](#) e [C-512/18](#) e nella causa [C-520/18](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).